



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, MERCATI E FIERE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 16 del 23/04/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 5 del 09/03/2013

SOMMARIO

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO	pag. 4
ART. 2 - LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI E ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA	pag. 4
ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag. 5
ART. 4 - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag. 5
ART. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVE FUNZIONI	pag. 6
ART. 6 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI	pag. 7
ART. 7 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	pag. 7
ART. 8 - DOCUMENTI NECESSARI: CARTA ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI, PREVIDENZIALI, FISCALI ED ASSISTENZIALI	pag. 8
ART. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	pag. 9
ART.10 - PRODUTTORI AGRICOLI	pag. 9
ART.11 - AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE NEI MERCATI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE	pag. 10
ART.12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE: MODALITA' DI RILASCIO	pag. 12
ART.13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 12
ART.14 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA AL TITOLARE ORIGINARIO	pag. 13
ART.15 - SANZIONI	pag. 14
ART.16 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO	pag. 14
ART.17 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	pag. 15
ART.18 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 15
ART.19 - ORARI E FESTIVITA'	pag. 16
ART.20 - ONERI DI OCCUPAZIONE	pag. 16
ART.21 - PRESENZE DELL'OPERATORE COMMERCIALE	pag. 16
ART.22 - CALCOLO DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI POSSEGGO	pag. 17
ART.23 - VALIDITA' DELLE PRESENZE DEGLI SPUNTI	pag. 18

TITOLO II – DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART.24 - INDIVIDUAZIONE NUOVE AREE MERCATALI	pag. 19
ART.25 - SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE	pag. 19
ART.26 - RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO E/O AMPLIAMENTO	pag. 20
ART.27 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO	pag. 20
ART.28 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI	pag. 20
ART.29 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO E/O MIGLIORIA NELL'AMBITO DELLO STESSO MERCATO	pag. 21
ART.30 - DIMENSIONI DEL POSTEGGIO	pag. 21
ART.31 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE	pag. 22
ART.32 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E RELATIVE RESPONSABILITA'	pag. 22
ART.33 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE: MODALITA' DI SVOLGIMENTO	pag. 22
ART.34 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE: ORARI	pag. 23

TITOLO III – FIERE

ART.35 - DEFINIZIONE E DETERIMAZIONE DELLE AREE	pag. 24
ART.36 - DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	pag. 24
ART.37 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	pag. 24
ART.38 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI	pag. 25
ART.39 - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER L' ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	pag. 25

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.40 - NORME IGENICO SANITARIE	pag. 26
ART.41 - NORMA GENERALE	pag. 26
ART.42 - RINVIO	pag. 26
ART.43 - ABROGAZIONE	pag. 26

TITOLO I

MERCATI NORME A CARATTERE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del comune di Marcaria. In particolar modo determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa, la disciplina amministrativa dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche.

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI E ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

1) I mercati si svolgono nell'ambito delle aree definite dalle planimetrie allegate, con cadenza settimanale nelle giornate di:

- **Mercoledì:** loc. San Michele in Bosco: alimentari n. 1 - abbigliamento n. 3 - generi diversi n. 1
- **Giovedì:** loc. Casatico; alimentari n. 1 - abbigliamento n. 1 - generi diversi n. 1
- **Venerdì:** loc. Cesole; alimentari n. 2 – abbigliamento n. 2 - generi diversi n. 0
- **Sabato:** loc. Marcaria; alimentari n. 3 - abbigliamento, n. 2 – generi diversi n. 1
- **Domenica:** loc. Campitello; alimentari n. 17 - abbigliamento n. 52 - generi diversi n. 15 - 4 posteggi riservati ai produttori agricoli.

2) Il mercato è suddiviso in tre settori merceologici:

- “alimentare”
- “abbigliamento” che comprende abbigliamento di qualsiasi tipo compresi intimo cuffie, cappelli, sciarpe, guanti, calzature, borse, portafogli e cinture.
- “generi diversi” che comprende tutto quello che non è contemplato nei due settori merceologici precedenti con la possibilità di vendita di cuffie, cappelli, sciarpe, guanti, borse, portafogli e cinture.

I posteggi assegnati potranno essere ceduti dai titolari solo per la vendita appartenenti alla stessa categoria merceologica.

La propaganda politica, sindacale o religiosa, nonché la distribuzione di volantini, sono consentite con modalità da non arrecare disturbo ai frequentatori, previa apposita autorizzazione, se prevista, o comunicazione in modalità telematica tramite PEC almeno 10 giorni prima all'ufficio SUAP.

Sono state individuate all'interno dell'area mercatale cinque postazioni per le suddette attività che potranno essere utilizzate tutte ed eventualmente aumentate, solo nel caso di periodo elettorale, qualora pervengano più richieste; una sola di queste verrà adibita per tutto il periodo dell'anno esclusivamente alle associazioni Onlus e senza scopo di lucro, con il limite di partecipazione massima di una sola volta al mese per ognuna di esse; in occasione di particolari esigenze il numero delle postazioni potrà essere aumentato assegnandole contemporaneamente in un'unica data, individuata dall'Amministrazione.

Per le associazioni che svolgeranno attività di vendita con scopo di beneficenza o autofinanziamento a Pasqua e Natale è stata individuata la seconda giornata mercatale del mese antecedente alla festività.

I posteggi verranno assegnati tenendo conto della data di presentazione della domanda. Eventuali deroghe a quanto sopra saranno valutate a seconda delle esigenze dell'Amministrazione Comunale

ART. 3 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, i soggetti sopraindicati devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e bevande, istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente od affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla Legge 426/1971 per uno delle seguenti tabelle merceologiche: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

ART. 4 - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Per il regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, gli operatori commerciali sono tenuti a:

a) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;

b) provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori e dei mezzi di soccorso o di pronto intervento, nel rispetto degli orari stabiliti, in fase di montaggio e smontaggio;

c) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, gli spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare e comunque non sporgere con la copertura oltre 1 mt. dall'occupazione suolo concessa (tale area eccedente non costituisce area di vendita);

d) collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,5;

- e) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
- f) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e che non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- g) occupare il posteggio, effettuare le vendite e sgomberare l'area entro l'orario previsto dal presente regolamento;
- h) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
- i) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
- j) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- k) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
- l) non piantare chiodi, né legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a colonne, a recinzioni ecc.;
- m) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora per la diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD possono usare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita, mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione, per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti del mercato, ai cittadini residenti ed alle altre attività presenti;
- n) assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle regole della convivenza civile;
- o) non manomettere, né danneggiare strutture o attrezzature al servizio del mercato;
- p) non danneggiare in alcun modo l'arredo urbano ed il suolo pubblico;
- q) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- r) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- s) non appendere le merci in vendita alle strutture di copertura del banco al di fuori dei limiti indicati alla lettera c) del presente articolo; le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm 40,00 il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi e articoli per l'arredamento;
- t) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- u) non tenere i veicoli con motore acceso, fatti salvi i casi di forza maggiore e di stato di necessità;
- v) se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.

2. E' inoltre vietato:

- a) dividere il proprio posteggio con altri operatori, anche se questi sono in possesso di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) lasciare incustodito il posteggio, salvi i casi di forza maggiore.

ART. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVE FUNZIONI

1. Ai fini dell'applicazione dell'art.19 della Legge Regionale 6/2010, è istituita la Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, così composta:

- Sindaco o Assessore dallo stesso delegato, con funzioni di Presidente;
- Comandante della Polizia locale o suo delegato;
- Funzionario responsabile del servizio/procedimento dello SUAP;
- un rappresentante per le associazioni dei consumatori e degli utenti;
- un rappresentante degli operatori al dettaglio su area pubblica;
- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative all'interno del mercato istituito.

2. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi possono essere nominati anche membri supplenti.

3. La commissione è nominata dal sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina

4. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di gennaio; le riunioni delle stesse saranno valide con la partecipazione di almeno 5 componenti. La Commissione deve fornire il parere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali s'intenderà il parere assolto favorevolmente.

5. Compiti della Commissione consultiva sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) programmazione delle attività;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) spostamento delle date di effettuazione di mercati;
- e) individuazione delle aree alternative in cui ricollocare, in occasione di fiere, manifestazioni ed eventi, gli operatori commerciali titolari di posteggio, al fine di creare armonia ed omogeneità nelle aree pubbliche occupate.

ART. 6 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, manifestazioni e fiere, nelle diverse forme previste dalla legge, è demandata al SUAP in collaborazione con l'ufficio di polizia Locale.

ART. 7 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.

3. L'esercizio dell'attività, di cui al comma 1 del presente articolo, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma

itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, all'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati, ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante,

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate a chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento con riferimento ai tre settori merceologici: alimentare, non alimentari riservati alla vendita di abbigliamento, accessori ed affini e non alimentari di generi diversi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti sia per l'attività di commercio su area pubblica sia per quella di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo III della Legge Regionale 6/2010. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

ART. 8 - DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D'ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI, PREVIDENZIALI, FISCALI ED ASSISTENZIALI (ALLEGATO 2)

1. La carta di esercizio, che ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e che non sostituisce i titoli autorizzatori, è compilata utilizzando l'apposita modulistica regionale, direttamente dall'operatore o dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'operatore deve esibirla in originale ad ogni richiesta di controllo da parte del personale della Polizia Locale e di altri organi di vigilanza.

3. L'operatore è tenuto a presentare la carta di esercizio debitamente compilata nelle parti di riferimento di questo Comune, al Suap, per la sua validazione, previa verifica del possesso dell'autorizzazione comunale.

4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d'opera. A tale fine dovranno essere predisposte da uno dei Comuni sede di posteggio o dall'Associazione di Categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d'opera. Inoltre, ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d'esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i propri dati anagrafici e la propria fotografia.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente, nelle varie forme previste dalla legge.

6. L'operatore è tenuto ad aggiornare la carta di esercizio in caso di modifica dei dati in essa contenuti, relativi a questo Comune, presentandola al SUAP, che provvederà alla sua validazione. Il suddetto Sportello è tenuto a conservare copia fotostatica della carta di esercizio validata nel fascicolo del titolare dell'autorizzazione.

7. Lo SUAP avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di Categoria e della CCIAA, verifica annualmente, entro il 31 ottobre, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'art.21 comma 4 della Legge Regionale 6/2010, da parte del titolare di una autorizzazione per il commercio su area pubblica.

8. La verifica dell'assolvimento degli obblighi di cui sopra - previa presentazione di idonea documentazione, è effettuata dal SUAP competente o dalle Associazioni di Categoria mediante il rilascio di un'attestazione, redatta esclusivamente sull'apposito modello uniformato regionale.

9. L'attestazione, che non può essere compilata direttamente dall'operatore commerciale, è una sola - anche in caso di titolarità di più autorizzazioni - e va esibita ogni anno, unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo.

10. Per gli operatori che effettuano la spunta verranno effettuati controlli a campione durante l'arco dell'anno. Eventuali mancanze degli obblighi amministrativi riscontrate comporteranno la cancellazione di tutte le presenze effettuate sino al momento della verifica.

ART. 9 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valevoli per i soli giorni dell'evento e limitatamente alle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei casi seguenti:

- a) in coincidenza con iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) in occasione di festività, fiere o sagre.

2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente, previa presentazione di regolare domanda, da inoltrarsi al SUAP, esclusivamente sull'apposita modulistica e almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell'evento, a pena d'irricevibilità, possono essere rilasciate ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica.

3. In occasione di manifestazioni culturali patrocinate dal Comune, è possibile rilasciare autorizzazioni temporanee anche ai titolari di autorizzazione di esercizi di vicinato, dando priorità, in caso di più richieste, a quelli presenti nella frazione in cui ha luogo la manifestazione.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra non attribuisce alcuna anzianità o diritto ai titolari delle stesse.

ART. 10 - PRODUTTORI AGRICOLI

Per produttori agricoli si intendono gli imprenditori agricoli professionali di cui D.lgs.29 marzo 2004 n.99. regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro imprese tenuto dalla camera di commercio competente.

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, è rilasciata autorizzazione con relativa concessione di massimo un anno, per il commercio dei propri prodotti su area pubblica o su un posteggio dato in concessione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, fatta eccezione per l'autorizzazione per il commercio itinerante che hanno validità permanente, dopo aver presentato idonea richiesta mediante apposita modulistica, dove il richiedente dovrà attestare i requisiti di produttore agricolo.

2. Nel caso in cui non ci fossero posteggi liberi, le richieste inoltrate per l'assegnazione di posteggi riservati ai produttori agricoli, concorreranno all'assegnazione del primo posteggio che andrà a scadenza stilando una graduatoria che seguirà il principio della territorialità. Saranno considerate valide solo le domande inoltrate al SUAP almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione di posteggio.

3. L'inizio dell'attività d'esercizio coincide con la ricezione della Scia da parte del SUAP comunale.

4. In relazione alle caratteristiche della produzione, l'assegnazione del posteggio dato in concessione sul mercato agli imprenditori agricoli può riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno. Il principio della decadenza del posteggio, prevista dalla normativa regionale 6/2010, non si applica ai produttori agricoli titolari di autorizzazioni stagionali.

5. Gli imprenditori agricoli che effettuano vendite stagionali in strutture fisse devono presentare comunicazione su apposita documentazione o s.c.i.a. in caso sia prevista, al SUAP ad ogni inizio stagione di vendita.

6. I posteggi riservati ai produttori agricoli sui mercati settimanali non utilizzati saranno lasciati vuoti e non verranno assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.

7. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed esibizione dell'originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

8. I produttori agricoli che, unitamente ai propri prodotti, possono porre in vendita anche prodotti altrui, nella misura massima del 10% dei prodotti messi in vendita nella giornata di mercato, diversamente sono considerati, a tutti gli effetti, operatori commerciali su area pubblica con le relative disposizioni.

9. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, venga istituito un mercato riservato ai produttori agricoli (mercato contadino) i posteggi riservati ai produttori agricoli nei vari mercati del territorio verranno soppressi e le relative autorizzazioni verranno automaticamente adeguate per la partecipazione al mercato contadino di nuova istituzione.

In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del D.lgs. n°228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11 - AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE NEI MERCATI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale ai sensi dell'art.23 della Legge Regionale 6/2010, è rilasciata dal SUAP, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare al SUAP istanza in bollo, esclusivamente sull'apposita modulistica, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che dovrà essere pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune.

3. Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA se quest'ultima già posseduta;

c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;

- d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo relativamente al settore alimentare) di cui all'art. 20 della Legge Regionale 6/2010;
- e) il possesso di non più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- f) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- g) il settore od i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
- h) l'iscrizione al registro delle imprese (se già posseduta);
- i) la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del Decreto legislativo n°159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli, sarà data priorità al richiedente che non risulta essere titolare di altra concessione di posteggio nel mercato. Ad ulteriore parità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di ricezione alla casella di Posta certificata del SUAP Comunale.

5. Le domande firmate digitalmente, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata, purché sia garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Suap cura la pubblicazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo, all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al SUAP entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione Lo SUAP è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all'interessato in modalità telematica.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente alla validazione della carta di esercizio che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.

9. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

10. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria e quindi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di spuntisti, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE: MODALITA' DI RILASCIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è rilasciata dal SUAP a persona fisica o giuridica che, a prescindere della propria residenza anagrafica o sede legale, intende avviare l'attività nel territorio del Comune di Marcaria.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inoltrata domanda in bollo al SUAP competente, esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA, se quest'ultima già posseduta;
 - c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 20 della Legge Regionale 6/2010;
 - e) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda, inviata al SUAP, firmata digitalmente, è trasmessa tramite posta elettronica certificata, purché sia garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro dieci giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Al termine dell'istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio-assenso, il SUAP competente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione contestualmente alla validazione della Carta di esercizio, che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.
6. in caso di settore alimentare per iniziare l'attività l'operatore dovrà poi inviare al SUAP la S.c.i.a per l'autorizzazione sanitaria con il relativo versamento dei diritti Asl.
7. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

ART.13 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art.20 della Legge Regionale 6/2010.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, deve essere effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda eserciti su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, la nuova intestazione dell'autorizzazione è effettuata dal SUAP previa comunicazione del subentrante mediante s.c.i.a. e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla, se richiesto, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. La nuova intestazione dell'autorizzazione, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

5. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e per la corrispondente concessione del suolo pubblico, dovrà essere presentata apposita comunicazione/s.c.i.a. al SUAP, esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, sia da chi cessa l'attività sia da chi subentra.

6. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della Legge Regionale 6/2010 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può continuare l'attività del dante causa, a condizione che comunichi al SUAP l'avvenuto subingresso, esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità.

8. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso al SUAP competente entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione, esclusivamente mediante S.c.i.a, a pena d'irricevibilità.

9. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che sia stata presentata la comunicazione di subingresso, il SUAP competente revoca l'autorizzazione del dante causa; della revoca è data comunicazione all'interessato nelle forme di legge.

10. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

11. In caso di subentro l'onere del pagamento del canone COSAP spetta al nuovo titolare dell'autorizzazione con riferimento alla data di registrazione dell'atto Notarile, o documentazione comprovante l'avvenuto subentro.

12. In caso di cessione, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo relativamente ad un posteggio ubicato nel territorio comunale, non è consentito il cambio di settore merceologico dell'autorizzazione oggetto di cessione.

ART.14 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA AL TITOLARE ORIGINARIO

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono reintestate al titolare originario, previa comunicazione/s.c.i.a. di quest'ultimo, da presentare al SUAP.

2. Nel caso in cui l'azienda eserciti su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, qualora il titolare originario intenda avviare l'attività nel territorio del Comune di Marcaria, l'autorizzazione è allo stesso reintestata, previa s.c.i.a. di

quest'ultimo al SUAP. Qualora l'originario titolare non presenti la comunicazione/s.c.i.a. di reintestazione del titolo entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge.

ART. 15 - SANZIONI

Chiunque violi le seguenti disposizioni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00:

- a) in caso di vendita di prodotti diversi da quelli autorizzati;
- b) in caso di mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
- c) in caso di abbandono del posteggio prima dell'orario fissato;

In particolare:

- d) in caso di occupazione di un'area al suolo maggiore di quella autorizzata nella licenza è prevista la sanzione di € 50,00 per occupazione abusiva inferiore o uguale a mq 1,00, di € 100,00 per occupazioni abusive superiori a mq 1,00 e inferiori a mq 5,00, di € 200,00 per occupazione abusiva superiore a mq 5,00; in tutti i casi è previsto il rientro immediato nella metratura assegnata.

La cifra sopra indicata è raddoppiata in caso di recidiva salvo il fatto che l'inadempimento sia grave e automaticamente si provveda alla sospensione dell'autorizzazione posseduta. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, indipendentemente dal pagamento della sanzione.

E' comunque punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00 chiunque violi le disposizioni del presente regolamento.

In riferimento alla legge n. 6/2010 chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza prescritta autorizzazione, fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o sprovvisto della carta di esercizio prevista dall' art. 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 €. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, di particolare gravità ed accertate o di recidiva, il SUAP, a seguito del rapporto della Polizia Locale, può provvedere, oltre alla commissione della sanzione pecuniaria, a sospendere l'autorizzazione d'esercizio per un periodo di tempo non superiore a venti giorni consecutivi. La sospensione sarà valida all'interno di tutto il territorio Comunale.

2. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative:

- a) al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) al danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie del presente regolamento;
- d) alla vendita di merci non previste nell'atto di concessione del posteggio;
- e) alla sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
- f) alla mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;

- g) al rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agli agenti in servizio di vigilanza;
 - h) al mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, anche se non si configurano nella fattispecie penalmente rilevanti.
 - i) a comportamenti ritenuti pericolosi o scorretti quali insulti, risse e tutte quelle azioni volte a ledere l'ordine pubblico.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, indipendentemente dal pagamento della sanzione.

ART.17 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dalla legge ed in particolare:

- a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a 18 giornate anche non continuative), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della Legge Regionale 6/2010 ovvero non sia stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 10 della Legge Regionale 6/2010, di esibire le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata s.c.i.a. di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
- f) per motivi di pubblico interesse;

2. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/90, il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal SUAP comunale competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge. Qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dello stesso, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 18 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP competente entro 30 giorni dalla cessazione, esclusivamente sull'apposita modulistica (s.c.i.a.), a pena d'irricevibilità. Contestualmente alla comunicazione deve essere fatto pervenire al SUAP, a mezzo raccomandata o consegna diretta, il titolo originale dell'autorizzazione - ove previsto - e dell'eventuale concessione posseduta o, in caso di smarrimento delle stesse, di copia della denuncia resa alle autorità competenti.

E' necessario presentare la s.c.i.a. anche in caso di cessazione per subingresso, la stessa dovrà essere corredata dei titoli autorizzatori in originale posseduti, a pena d'irricevibilità.

ART. 19 - ORARI E FESTIVITA'

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 della Legge Regionale 6/2010, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, è stabilito quanto segue:
 - a) gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
 - b) la fascia oraria massima per lo svolgimento dell'attività di vendita, sia su posteggio sia in forma itinerante, è compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00;
 - c) possono essere previste differenziazioni di orario, per il periodo di vigenza dell'ora legale e di quella solare, anche in deroga ai criteri generali di cui al presente articolo;
 - d) l'orario di vendita per eventuali mercati straordinari, specializzati o stagionali e fiere, potrà essere protratto sino alle ore 24.00.
 - e) deve essere consentito agli operatori di accedere agli spazi dei mercati e delle fiere ed iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita del mercato o della fiera e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite, esclusivamente allo scopo di caricare, scaricare e depositare le merci, purché non sia recato pericolo od intralcio alla circolazione.
2. Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, con provvedimento del SUAP, possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività. La validità del provvedimento deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.
3. Il Sindaco, compatibilmente con le norme vigenti e per comprovate esigenze, con proprio provvedimento, potrà disporre protrazioni temporanee degli orari o altre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.
4. Tutti i mercati presenti sul territorio del Comune di Marcaria (rif. art.2 del presente regolamento) con esclusione del mercato di Casatico che seguirà l'orario dalle 14.30 alle 18.30. sono svolti dalle ore 7.00 alle ore 13.00 con l'obbligo di presenza, salvo casi di forza maggiore, sino alle ore 12.30; in caso di abbandono del posteggio prima dell'orario prestabilito è prevista la sanzione come previsto dall'articolo 15 del presente regolamento.
5. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00, e le ore 19.30 per il mercato di Casatico.
6. E' fatto divieto di effettuare mercati e fiere, nonché di esercitare l'attività del commercio in forma itinerante, nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. I mercati che coincidono con le suddette festività, si intendono soppressi e non possono essere anticipati.

ART. 20 - ONERI DI OCCUPAZIONE

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo, nonché alla corresponsione della tariffa smaltimento dei rifiuti.
2. Il mancato pagamento delle suindicate imposte e tariffe entro i termini stabiliti nei rispettivi regolamenti comunali comporterà, di diritto, l'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 per la decadenza della concessione di posteggio.
3. La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal Comune, secondo il regolamento di riferimento.

ART. 21 - PRESENZE DELL'OPERATORE COMMERCIALE

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta d'esercizio e dell'attestazione in originale.
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o ai collaboratori familiari, su delega scritta del titolare, da esibire al personale della Polizia Locale o ad altro soggetto deputato al controllo.

Nel caso di società, regolarmente costituite, i soci che risultino dalla visura camerale possono svolgere l'attività senza nomina del delegato. In base alle prescrizioni di cui al precedente art. 8, ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d'esercizio (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo contenente i propri dati anagrafici e la propria fotografia.

ART. 22 - CALCOLO DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o nella fiera. La sola ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o nella fiera.
3. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale appositamente incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
4. Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, è riconosciuta la presenza nella formazione della graduatoria.
5. Vengono azzerate le presenze temporanee nei mercati quando l'operatore commerciale non abbia effettuato, ogni sei mesi almeno una presenza
6. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio
 - b) gravidanza, puerperio e durante i 12 mesi successivi al parto
 - c) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, dai competenti uffici o dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, inagibile per condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.
7. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato al SUAP non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa.
8. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

9. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato in base alle cause giustificative ammesse dal regolamento (malattia, gravidanza, ecc.) e la mancanza di collaboratori familiari e/o dipendenti, in grado di esercitare l'attività.

ART. 23 - VALIDITA' DELLE PRESENZE DEGLI SPUNTISTI

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e della relativa carta d'esercizio, nonché delle attrezzature di vendita e delle merci.

TITOLO II

DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

ART. 24 - INVIDUAZIONE NUOVE AREE MERCATALI

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione.
2. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dalla Giunta Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati e i relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

ART.25 - SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Lo spostamento definitivo, la riorganizzazione, la soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione dei mercati e delle fiere sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Sono parimenti deliberati dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva del presente regolamento, l'aumento e la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.
3. Lo spostamento temporaneo ed occasionale di tutto o di parte del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi sono disposti, sentita la Commissione Consultiva del presente regolamento, con provvedimento del SUAP che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
4. Il SUAP, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi

ART. 26 – RISTRUTTURAZIONE, TRASFERIMENTO DEL MERCATO E/O AMPLIAMENTO

Qualora si proceda: alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente; al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità storica di presenza sul mercato;
2. anzianità di iscrizione al registro imprese.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori.

Qualora si proceda all'ampliamento con conseguente aumento del numero dei posteggi, questi saranno assegnati secondo le disposizioni di legge in vigore.

ART. 27 – CONCESSIONE DEL POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO

1. La concessione dei posteggi ha la durata di dieci anni. Qualora la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disponga di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni decennali dei posteggi, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, nei modi di legge, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

2. Fino all'adozione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010, le concessioni sono rinnovate sino a tale data e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, previa verifica – in capo ai titolari delle stesse – del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge Regionale 6/2010 per l'esercizio dell'attività. In tal caso, il Settore comunale competente provvederà a richiedere agli operatori la documentazione necessaria al rinnovo.

In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

ART. 28 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in possesso del titolo autorizzatorio, che, nel mercato sede di posteggio, vantano, il più alto numero di presenze riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale. L'assegnazione dei posteggi liberi all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita è effettuata, giornalmente, da personale incaricato dalla Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) medesimo settore merceologico e/o tipologia merceologica del posteggio da occupare (solo qualora sul posteggio esista un vincolo merceologico);
- b) maggior numero di presenze al mercato;
- c) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

2. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento del canone di occupazione suolo pubblico relativo a tale giornata, da effettuarsi al personale incaricato dall'Amministrazione Comunale; il suddetto personale rilascerà regolare ricevuta, indicante gli estremi della ditta, dell'autorizzazione e del posteggio cui il versamento si riferisce.

3. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato.

4. Le presenze effettuate da uno spuntista con una autorizzazione, non possono essere trasferite ad altra autorizzazione, anche se in possesso dello stesso operatore commerciale; l'operatore in caso di trasferimento di autorizzazione può trasferire la titolarità delle presenze effettuate alla spunta acquisite relative a quell'autorizzazione per cui si è presentato.

ART. 29 - RICHIESTA DI TRASFERIMENTO O MIGLIORIA NELL'AMBITO DELLO STESSO MERCATO.

1. Nel caso di posteggi liberi o di nuovi posteggi, prima di emettere il bando per l'assegnazione, il SUAP provvede, mediante comunicazione pubblicata sul sito Istituzionale nell'albo pretorio on line, di dare la possibilità di far richiesta di trasferimento o miglioria a chi è già titolare di posteggio nell'ambito dello stesso mercato tenendo fermo il vincolo della medesima categoria merceologica.

2. La richiesta di trasferimento o miglioria in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito viene fatta, presentando al SUAP mediante posta certificata domanda in bollo ed esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità.

3. Se vi è un'unica domanda, dopo aver verificato la compatibilità e i requisiti, il SUAP aggiorna l'autorizzazione d'esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.

4. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;

b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

La graduatoria è approvata con provvedimento dal SUAP e pubblicata all'albo pretorio, nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 11 comma 7 del presente regolamento.

ART. 30 - DIMENSIONI DEL POSTEGGIO

1. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti, oltre che per l'esposizione della merce.

2. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta al SUAP tramite PEC, a pena d'irricevibilità. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà

essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio, se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

3. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio.

E' vietato il frazionamento del posteggio

ART. 31 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la sosta e la circolazione di qualsiasi veicolo con esclusione dei velocipedi condotti a mano. E' consentita la circolazione esclusivamente per i veicoli di emergenza, quelli delle Forze dell'Ordine, quelli autorizzati dalla Polizia Locale e quelli dei residenti in caso di comprovata necessità.

E' prevista in caso non vengano rispettati i limiti sopra indicati, la rimozione forzata e/o la relativa sanzione.

ART. 32 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO E RELATIVE RESPONSABILITA'

1. Al termine dell'orario di vendita, gli operatori commerciali devono provvedere ad un'accurata pulizia del posteggio in concessione e devono lasciare comunque l'area utilizzata sgombra da rifiuti dispersi al suolo.

2. E' vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

3. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale

4. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.

5. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dal suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro o per mancata osservanza degli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici od incaricati

6. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore – come, ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie ecc.), – nessun obbligo grava sull'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 33 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE: MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita consegnando la merce all'acquirente. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i sessanta minuti.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.

3. È vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell'area mercatale o fieristica più vicina.

5. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato

6. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

7. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

8. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di carattere igienico sanitario, per motivi di pubblico interesse o di viabilità, in particolare non potranno sostare ai margini della carreggiata delle S.P. n. 420, S.P. n. 10 e S.P. n. 56.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza può individuare le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Tali disposizioni si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la loro attività in forma itinerante.

ART. 34 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE: ORARI

Si rimanda all'art.19 del presente regolamento

TITOLO III

FIERE

ART. 35 – DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DELLE AREE

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività

Le fiere si svolgono nell'ambito delle aree definite nelle seguenti frazioni e nei seguenti periodi:

- a) Marcaria e Cesole la seconda domenica di Ottobre;
- b) Campitello nella terza domenica di Ottobre;
- c) San Michele in Bosco nella prima di Ottobre;
- d) Casatico nell'ultima domenica di Settembre;

1. Il Comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche. Non si possono effettuare fiere nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale.

2. In occasione delle fiere, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, previo ottenimento dell'autorizzazione temporanea rilasciata dal SUAP e pagamento del relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico.

3. L'istituzione di nuove Fiere è deliberata dalla Giunta Comunale

ART. 36 – DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo del SUAP del Comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera utilizzando l'apposita modulistica.

Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il Comune potrà inoltre scegliere di considerare la domanda con validità pluriennale senza necessità di riproposizione.

ART. 37 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il SUAP, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze nella fiera in oggetto;
- b) anzianità desunta dal registro impresa;
- c) ordine cronologico di presentazione delle domande

d) La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse. Le dimensioni del posteggio assegnato devono corrispondere a quanto riportato nella relativa concessione di suolo.

e) I posteggi vengono assegnati d'ufficio dal SUAP, in base all'ordine di graduatoria, tenuto conto delle richieste degli operatori commerciali. Qualora i posteggi della fiera dovessero subire modificazioni relative al numero complessivo o all'ubicazione degli stessi, l'assegnazione avverrà a seguito della convocazione dei richiedenti, in ordine di graduatoria, presso il Settore comunale competente, che metterà a disposizione la planimetria riportante la nuova dislocazione dei posteggi, affinché gli operatori possano effettuare personalmente la scelta del posteggio. La convocazione si farà soltanto per la prima edizione per la quale si verificano le modifiche. Fino a nuove modificazioni l'assegnazione avverrà d'ufficio.

f) Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il SUAP in collaborazione con la Polizia locale può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata per iscritto ed esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.

ART. 38 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

ART. 39 – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Verranno esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi gli operatori commerciali che, nell'edizione precedente della fiera, si siano resi responsabili di:

- a) mancata corresponsione al Comune delle somme dovute per la partecipazione alla Fiera;
- b) occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione;
- c) esibizione di documentazione o formulazione di dichiarazioni non veritiere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla fiera.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 40 – NORME IGIENICO SANITARIE

1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari e gli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni espressamente previste, alla sospensione della concessione del posteggio.

ART. 41 – NORMA GENERALE

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

ART. 42 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

ART.43 - ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione. A decorrere dall'approvazione del Consiglio Comunale si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni Comunali in materia di commercio su Aree Pubbliche